

ATTI UFFICIALI

Decreto-legge Luogotenenziale n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23;
 Vista la legge 17 luglio 1910, n. 538;
 Viste le leggi 2 agosto 1913, n. 1075, e 24 gennaio 1915, n. 173;
 Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro della grazia, giustizia e dei culti;
 Udito il Consiglio dei ministri;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutte le controversie, di qualunque valore, alle quali si riferisce la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione; essi decidono anche sulle eccezioni di incompetenza.

Contro le decisioni dell'ispettore per valore superiore a L. 50, è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

Art. 2. — L'istruzione delle cause è fatta d'ufficio dall'ispettore, che può farsi coadiuvare dai funzionari che da lui dipendono; può altresì richiedere, per singoli atti, gli altri ispettori dell'emigrazione, i pretori, i RR. agenti all'estero e i RR. commissari viaggianti.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1918, n. 244.

Le parti hanno diritto di esaminare gli atti dell'istruttoria, e di prenderne copia a loro cura e spese.

Art. 3. — Ai testimoni e ai periti si applicano le disposizioni degli articoli 236, 239, 242 e 254 del Codice di procedura civile.

Nel regolamento saranno stabilite le altre norme per l'istruzione e per il giudizio, tenendo presente che le cause di valore non superiore a L. 50 potranno svolgersi con procedura sommarissima, senza l'osservanza di forme e di termini.

Art. 4. — Ogni decisione definitiva dell'ispettore, quando la controversia superi il valore di L. 250, è soggetta alla tassa di lire dieci, a carico della parte soccombente e a favore del Fondo dell'emigrazione.

L'ispettore può tuttavia esonerare la parte dal pagamento di detta tassa, quando la dichiari povera.

Art. 5. — Qualunque transazione fatta nel corso della lite senza l'intervento dell'ispettore non è valida, finchè non sia da lui approvata.

Art. 6. — Il vice ispettore, nominato a norma della lettera a) del ruolo organico, allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, coadiuva l'ispettore e lo supplisce in caso di assenza o impedimento per tutto ciò che è di sua competenza, secondo le disposizioni di questo decreto.

Art. 7. — I ricorsi tuttora pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1901, n. 23, e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono deferiti alla cognizione dell'ispettore secondo le norme del presente decreto, o della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero già in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finchè la decisione non sia pronunciata.

Art. 8. — Le somme versate e da versare dai vettori al Commissariato della emigrazione, a norma dell'art. 26 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, non possono essere sequestrate o pignorate presso il Commissariato predetto, nè presso i vettori.

Art. 9. — Sono abrogati gli articoli 6, 8, 13, 37 e 38 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, e ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

La definizione dell'emigrante contenuta nell'art. 3 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, vale, oltre che agli effetti di essa, anche agli effetti delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, 17 luglio 1910, n. 538, 24 gennaio 1915, n. 173, del presente decreto e dei regolamenti e decreti relativi.

Art. 10. — Il Governo del Re ha facoltà di riunire e coordinare in unico testo le disposizioni delle leggi ricordate nell'articolo precedente, quelle del presente decreto e le altre, emanate in deroga od in aggiunta alle disposizioni predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — SACCHI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SACCHI.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 1723 che istituisce un posto di vice commissario generale nel ruolo organico allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, recante provvedimenti per l'emigrazione (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1918, n. 277.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Del ruolo organico allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, fa parte un vice commissario generale. Egli è incaricato di coadiuvare il commissario generale e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2. — Il vice commissario generale è scelto, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, fra i funzionari superiori dello Stato, o fra i commissari dell'emigrazione; continua a percepire lo stipendio del suo grado a carico del bilancio dell'Amministrazione cui appartiene. Conserva altresì, nel primo caso, il grado ed i diritti di carriera che gli competono nell'Amministrazione da cui proviene, nella quale può sempre ritornare col grado e l'anzianità che avrebbe conseguito se vi fosse rimasto.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 1720 che, in esecuzione dell'articolo 32-bis, lettera h, aggiunto alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, dalla successiva 17 luglio 1910, n. 538, approva il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 32-bis, lettera h, aggiunto alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, con la legge 17 luglio 1910, n. 538;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli affari esteri, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione, visto, d'ordine Nostro, dai ministri suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SACCHI.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1918, n. 278.

REGOLAMENTO per le pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 1. — Al servizio delle pensioni per gli impiegati del Commissariato dell'emigrazione si provvede mediante un fondo speciale, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2. — L'iscrizione al fondo è obbligatoria ed è eseguita d'ufficio per tutto il personale di ruolo del Commissariato.

Al personale ascritto si applicano le disposizioni che valgono per gli impiegati dello Stato per tutto quanto concerne le ritenute; il conseguimento e la perdita del diritto alla pensione o alla indennità, la misura e la liquidazione di esse e gli eventuali ricorsi in sede contenziosa, salvo il disposto del presente regolamento.

Art. 3. — Il fondo speciale per le pensioni è costituito:

a) dalla somma già accumulata, con i relativi interessi, mercè le ritenute sugli stipendi eseguite finora e il contributo per le pensioni dovute dal Fondo della emigrazione;

b) dal contributo occorrente per la valutazione dei servizi di cui all'art. 13;

c) dalle ritenute sugli stipendi corrisposti al personale del Commissariato sul Fondo dell'emigrazione;

d) dalle somme disponibili per aspettative, sospensioni e ritardi nelle nomine e nelle promozioni;

e) dalle ritenute sulle pensioni a carico del fondo stesso;

f) dal concorso ordinario annuale a carico del Fondo dell'emigrazione, a norma dell'art. 4;

g) dai contributi straordinari a carico del detto Fondo per integrare il fondo pensioni delle eventuali deficienze che risultassero dai bilanci tecnici;

h) dagli interessi sulle somme di cui alle lettere precedenti.

Il Fondo dell'emigrazione versa annualmente al fondo pensioni la somma necessaria per costituire, insieme con le ritenute sugli stipendi degli impiegati, un contributo normale complessivo pari al 15 per cento della totalità degli stipendi.

Art. 4. — L'aliquota complessiva del 15 per cento può essere modificata con decreto del ministro degli affari esteri, sentita la

Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione, in base alle risultanze dei bilanci tecnici.

Art. 5. — Le entrate, di cui all'art. 3, sono accertate dal Commissariato dell'emigrazione in base ai provvedimenti di nomina, di promozione, di sospensione, di collocamento in aspettativa o in disponibilità, di richiamo in servizio e di collocamento a riposo, e tutte le altre notizie riguardanti la carriera del personale iscritto al fondo pensioni.

Art. 6. — Le ritenute sugli stipendi del personale iscritto sono eseguite all'atto del pagamento delle singole rate, ed il loro ammontare complessivo è mensilmente convertito in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per imputarlo al fondo pensioni.

Per i contributi e relativi interessi, a carico del Fondo dell'emigrazione, sarà provveduto annualmente con mandati emessi dal Commissariato a favore del cassiere predetto.

Art. 7. — L'impiego delle somme costituenti il fondo pensioni è fatto secondo le norme e le garanzie stabilite per gli Istituti gestiti dall'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 8. — Il tempo passato a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione con funzioni di R. commissario, è computato, agli effetti della pensione, con l'aumento di un terzo.

Ai funzionari del Commissariato si applicano le disposizioni in vigore per i funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri circa il computo, agli effetti della pensione, del tempo trascorso in disagiate residenze.

La determinazione delle residenze disagiate, agli effetti del presente articolo, è stabilita e modificata, ove occorra, con decreti del ministro degli affari esteri.

Art. 9. — La pensione dovuta alla vedova e ai figli è pari alla metà di quella spettante al marito od al padre rispettivi. Se la vedova abbia a suo carico figli minorenni o figlie minorenni nubili, e finchè perdurano tali condizioni, la pensione è pari ai $\frac{3}{5}$.

Se l'impiegato sia morto per causa di servizio, alla vedova

e ai figli è dovuta la pensione nella misura di cui al comma precedente, ragguagliata alla pensione privilegiata che spetterebbe al marito ed al padre rispettivo.

Art. 10. — Per gli impiegati che già appartenevano ai ruoli organici dell'amministrazione dello Stato il carico della pensione, o della indennità, è ripartito fra il bilancio dello Stato e il fondo speciale in proporzione della somma totale degli stipendi che sono stati corrisposti all'impiegato sul bilancio generale dello Stato e sul Fondo dell'emigrazione.

La quota a carico dello Stato è, però, calcolata sulla pensione che spetterebbe agli aventi diritto secondo le norme in vigore per le pensioni da esso corrisposte.

Art. 11. — In base al provvedimento di liquidazione che dalla Corte dei conti è comunicato al Commissariato dell'emigrazione, questo dispone, a carico del fondo pensioni, il pagamento della pensione, o della indennità, a favore degli aventi diritto anche, ma salvo rivalsa, per la quota eventualmente a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12. — Al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, alla fine di ogni quinquennio, sarà compilato il bilancio tecnico del fondo pensioni, e ne sarà data comunicazione al ministro degli affari esteri per i provvedimenti che risultassero necessari ad assicurare l'equilibrio finanziario dell'Istituto.

Disposizioni transitorie.

Art. 13. — Gli impiegati di ruolo del Commissariato in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento potranno chiedere, entro tre mesi dalla stessa data, che sia riconosciuto utile agli effetti della pensione, o dell'indennità, il servizio comunque prestato presso il Commissariato, o, altrimenti, in attesa con l'emigrazione.

A tale effetto essi dovranno versare all'atto della domanda, o al massimo in tre rate annuali consecutive, l'importo delle ritenute in base al primo stipendio conseguito all'atto della loro nomina nel ruolo del Commissariato.

A carico del Fondo dell'emigrazione sarà versata la differenza necessaria per integrare l'aliquota complessiva del 15 per cento a norma dell'art. 4.

Art. 14. — A carico del Fondo dell'emigrazione sarà restituito agli impiegati del Commissariato l'importo delle maggiori ritenute eseguite in loro confronto e versate in conto pensione dal 2 settembre 1901 al 31 gennaio 1911, rispetto a quelle stabilite col presente regolamento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di S. M. il Re.

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

**Noli massimi pel trasporto degli emigranti durante
il 1° quadrimestre del 1919 (1).**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 14 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo sopra citato;

Considerato lo scarsa traffico emigratorio e il numero ridotto di piroscafi esercenti il servizio;

DELIBERA:

Art. 1. — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre 1919 sono riconfermati, per tutte le Società vettrici, nella stessa misura già stabilita per i

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1918, n. 293.

tre quadrimestri del 1918, senza alcun pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni delle patenti di vettore per l'anno 1919.

Art. 2. — Per le partenze a destinazione degli Stati Uniti dell'America del Nord, i vettori sono autorizzati a percepire da ogni emigrante imbarcato, oltre al nolo stabilito, la somma corrispondente alla nuova tassa di sbarco in quella Confederazione (4 dollari) al cambio del giorno fissato dal Banco di Napoli.

Roma, 10 dicembre 1918.

Il commissario generale: MAYOR.

Legge n. 7 concernente la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione, per l'anno finanziario 1918-919 (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
 LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
 VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re con legge 25 giugno 1918, n. 853, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919 è prorogata sino a che gli stati di previsione, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1918, non sieno tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SACCHI

(1) Vedesi *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1919, n. 12.

Disposizioni riguardanti il personale del Commissariato della emigrazione (1).

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Con Decreto Ministeriale del 14 ottobre 1918:

Sono estese al personale di ruolo, straordinario, avventizio od assimilato in servizio presso il Commissariato dell'emigrazione le disposizioni emanate con Decreto Luogotenenziale in data 14 settembre 1918, n. 1314.

Con Decreto Ministeriale del 23 ottobre 1918:

Il primo turno delle promozioni alla prima classe degli ispettori dell'emigrazione per l'interno resta stabilito "per merito" con precedenza sull'altro turno "per anzianità".

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1919, n. 13.